

Commissioni 2^a e 10^a riunite

BOZZE DI STAMPA

24 settembre 2021

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (2371)

ORDINI DEL GIORNO

G/2371/1/2 e 10

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premesso che:

l'emergenza pandemica che ha travolto il mondo intero da più di un anno, ha avuto, e sta avendo tuttora, riflessi devastanti su tutte le economie mondiali;

l'Italia non vive una crisi economica di questa portata dal secondo Dopoguerra, e tutte le attività economiche, dal turismo alla produzione industriale, dal commercio all'artigianato, che ne sono state travolte, rischiano di non sopravvivere. L'Ufficio Studi della CGIA stima una perdita di fatturato per le imprese italiane di 420 miliardi di euro per il 2020, con più di 300.000 micro, piccole e medie imprese, cioè l'asse portante dell'economia del Paese, a

rischio chiusura definitiva, con le evidenti conseguenze che questo comporta anche sul mercato del lavoro;

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente un ulteriore problema, riflesso diretto delle misure restrittive adottate a livello mondiale per contenere e contrastare la pandemia, l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento e la conseguente carenza delle materie prime e un considerevole aumento dei prezzi;

ad esempio la carenza di legno, già dagli ultimi mesi dello scorso anno, ha determinato un significativo rialzo dei prezzi, superiore al 30 per cento. Accanto a questo è necessario considerare le grandi difficoltà logistiche di reperimento di navi e container e il conseguente aumento dei costi e dei tempi di trasporto delle suddette materie, anche a causa della grande domanda proveniente da Cina e Stati Uniti; il settore dell'arredo, un'eccellenza italiana che coinvolge 73.000 imprese e 311.000 addetti con un fatturato da 42,5 miliardi di euro nel 2019, ha fatto registrare a fine 2020 un calo del 16 per cento per l'intera filiera, e rischia di subire un ulteriore forte contraccolpo, così come i settori dei pellet e degli imballaggi in legno;

gli aumenti nel settore delle costruzioni hanno riguardato soprattutto i metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi. Un esempio concreto è il tondo per cemento armato, che fa segnare un incremento del 117 per cento tra novembre 2020 e aprile 2021. Vi sono poi i casi di ulteriori forti incrementi registratisi anche in altri materiali di primaria importanza per l'edilizia, come ad esempio i polietileni che hanno subito un incremento del 48 per cento tra novembre 2020 e febbraio 2021, il rame con un incremento del 17 per cento, il petrolio con un più 34 per cento e il bitume con un più 15 per cento, persino il legno è salito del 7 per cento da ottobre 2020 ad oggi, mentre la gomma ha registrato un più 10 per cento, conseguenza di tali incrementi è la difficoltà di approvvigionamento, difatti molti cantieri pubblici e privati rischiano di bloccarsi con gravi ripercussioni economiche e sociali;

tale eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione è imputato ad una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19; infatti il contesto si presenta anomalo in seguito della crisi pandemica, caratterizzato da una scarsità di offerta dovuta alle ripetute chiusure, industriali e commerciali in quasi tutta Europa e più in generale nel Mondo;

la situazione che si è venuta a creare, per il forte rincaro di alcune importanti materie prime connesse all'attività di costruzione, sta mettendo in seria difficoltà le imprese, già duramente colpite da una crisi settoriale in atto ormai da oltre dieci anni e acuita nel periodo di emergenza da Covid-19; le difficoltà riguardano soprattutto le imprese impegnate nella fase realizzativa di commesse, sia pubbliche che private, aggiudicate nei mesi precedenti ai rincari stessi;

gli aumenti hanno avuto ripercussioni negative anche in tutti i lavori edili che stanno per partire relativi al *Superbonus* 110 per cento, i cui

preventivi devono essere adeguati, col rischio per le imprese di ritardare l'avvio dei lavori o, addirittura, di perdere gli ordini da parte dei committenti; infatti, il *Superbonus* del 110 per cento, per efficienza energetica e ristrutturazione antisismica, e la riconferma degli incentivi statali per il rifacimento delle facciate e ristrutturazioni hanno creato grandi aspettative alle imprese e, nonostante le difficoltà e complessità delle procedure previste, hanno comunque creato una mole di nuove richieste di interventi nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica che ora rischiano di vanificarsi;

occorre intervenire tempestivamente per bloccare l'enunciata crisi del settore edile e delle infrastrutture, per evitare che un numero sempre crescente di imprese, soprattutto del settore edilizio, debba incorrere in ma

considerato che:

la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - cosiddetto "*Sostegni-bis*" - all'articolo 1-*septies* introduce una specifica disciplina revisionale per i contratti pubblici, volta a fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da costruzione, verificatisi nel primo semestre del 2021;

la disciplina introdotta ha carattere eccezionale, in quanto - in analogia a quanto già avvenuto nel 2008 - è destinata ad introdurre un regime di compensazione straordinario, applicabile unicamente ai lavori eseguiti e contabilizzati in un arco temporale circoscritto, relativo al primo semestre 2021;

l'attuale codice degli appalti non prevede adeguati meccanismi di revisione prezzi e i contratti non risultano più economicamente sostenibili, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato dei contratti privati, nonostante gli sforzi messi in campo dalle imprese per far fronte agli impegni assunti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre un meccanismo di revisione dei prezzi anche per quanto riguarda i contratti privati, così come previsto per i contratti pubblici; per evitare che numerose siano le imprese che debbano ricorrere alle procedure ivi previste dal presente decreto per la crisi di impresa solo a seguito di un aumento spropositato dei prezzi e delle quotazioni delle materie prime.

G/2371/2/2 e 10

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di

crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premessi che:

nel provvedimento l'indicazione dei parametri relativi alla crisi dell'impresa, che costituiscono il presupposto per l'accesso alle procedure d'allerta, è stata demandata, per tutte le attività economiche, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che ha provveduto ad una prima individuazione di tali parametri, non ancora approvati dal Ministero dello sviluppo economico;

tuttavia, l'attuale emergenza sanitaria da Covid-19 sta mettendo fortemente in discussione tale approccio;

infatti, per tutti i settori produttivi, l'attuale situazione sta comportando scelte straordinarie di gestione aziendale, che si riflettono anche sulla redazione dei bilanci, compromettendo, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria delle imprese, alla base dell'applicazione delle "procedure d'allerta", che costituiranno la vera novità della riforma;

per questo, occorre fin da ora rivedere il meccanismo di funzionamento degli indici di crisi, che rappresentano l'anticamera delle nuove "procedure d'allerta", ed occorre farlo prima che questi entrino in vigore;

è necessario che tali strumenti vengano dettagliati ulteriormente, al fine di cogliere le molteplici caratteristiche (dimensionali, di attività, di occupazione di personale, di *know-how*) delle imprese;

tale obiettivo è raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento obbligatorio delle rispettive associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, mediante una norma specifica;

tali approfondimenti ulteriori, relativi alle singole attività economiche, si ritengono necessari al fine di poter definire indicatori di crisi in grado di far emergere situazioni molto diverse anche all'interno di uno stesso settore produttivo, obiettivo raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali di categoria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire, a livello normativo, la partecipazione diretta delle associazioni di categoria ai fini dell'elaborazione degli indici di crisi, in accordo con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

G/2371/3/2 e 10

CUCCA, CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premesso che:

destano alcune perplessità le modalità di individuazione degli indici della crisi d'impresa (ovvero gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa), così come definite nel "Codice della crisi d'impresa" (di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019);

in particolare, l'indicazione dei parametri relativi alla crisi dell'impresa, che costituiscono il presupposto per l'accesso alle procedure d'allerta, è stata demandata, per tutte le attività economiche, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

considerato che:

per tutti i settori produttivi, l'attuale situazione sta comportando scelte straordinarie di gestione aziendale, che si riflettono anche sulla redazione dei bilanci, compromettendo, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria delle imprese, alla base dell'applicazione delle "procedure d'allerta", che costituiranno la vera novità della riforma;

risulta necessario fin da ora rivedere il meccanismo di funzionamento degli indici di crisi, che rappresentano l'anticamera delle nuove "procedure d'allerta", ed occorre farlo prima che questi entrino in vigore;

considerato, inoltre, che:

è necessario che tali strumenti vengano dettagliati ulteriormente, al fine di cogliere le molteplici caratteristiche (dimensionali, di attività, di occupazione di personale, di *know-how*) delle imprese. Tali approfondimenti ulteriori, relativi alle singole attività economiche, si ritengono necessari al fine di poter definire indicatori di crisi in grado di far emergere situazioni molto diverse anche all'interno di uno stesso settore produttivo, obiettivo raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali di categoria;

impegna il Governo:

a valutare il coinvolgimento delle rispettive associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, anche mediante l'introduzione di una norma specifica.

G/2371/4/2 e 10

CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021. n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premessi che:

la gestione e il controllo dei rischi sono parte integrante dell'agenda del *management* e della *governance* aziendale delle più importanti realtà imprenditoriali. In questo contesto, la dimensione della *compliance* ha acquisito nel nostro Paese un rilievo sempre più importante;

la funzione di *compliance* ha il compito di verificare il grado di aderenza o acquiescenza all'insieme di tutte le norme, leggi e regolamenti che riguardano una persona giuridica. Più nel dettaglio, il *Compliance Manager* è la figura professionale che ha il compito di dirigere e gestire questo processo di continuo adeguamento predisponendo tutto quanto è necessario per il rispetto delle stesse;

il ruolo di *Compliance Manager* è ampiamente diffuso non solo all'estero, ma anche in Italia: secondo quanto riportato in alcuni studi di settore, volendo analizzare i dati contenuti su LinkedIn, piattaforma per la ricerca di lavoro, in Italia lavorano più di 45000 persone che definiscono il proprio ruolo e la propria qualifica con la formula "*Compliance Manager*";

considerato che:

momentaneamente, in Italia, è assente sia un vero e proprio riconoscimento sociale sia una regolamentazione ufficiale riguardanti la disciplina professionale del *Compliance Manager*: solamente nel settore bancario, finanziario e assicurativo, attraverso i regolamenti della Banca d'Italia, sono state recepite nel nostro Paese le norme internazionali che hanno introdotto l'obbligo di tale mestiere;

alla luce di quanto sopra riportato, emerge con evidenza l'importanza della funzione *compliance* in relazione alla prevenzione delle crisi di impresa e dei relativi procedimenti: la mancata conformità alle norme, infat-

ti, può essere causa scatenante delle situazioni di criticità in cui versano le aziende,

impegna il Governo:

a promuovere progressivamente l'inclusione del ruolo del *Compliance Manager* nelle fasi di nomina degli esperti indipendenti adibiti ai compiti di gestione dei processi di ristrutturazione o chiusura aziendale, affinché verifichi e valuti durante l'intero processo la conformità alle normative vigenti da parte delle imprese coinvolte.

G/2371/5/2 e 10

CUCCA, CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante "misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

considerato che:

l'articolo 1 dispone il differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recente il codice della crisi d'impresa, anche in ragione della necessità di adeguare la normativa ivi prevista al tessuto economico ed imprenditoriale del Paese,

considerato, inoltre, che:

il codice della crisi d'impresa ha subito, nel corso degli ultimi anni, molteplici modificazioni, anche sostanziali, tali da rendere necessario adeguare la relativa disciplina applicativa, dettata da fonti di rango non ordinario,

impegna il Governo:

a procedere, entro il termine di cui all'articolo 1, al coordinamento normativo di tutta la disciplina attuativa del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ivi incluse le fonti di rango non ordinario, alle disposizioni stratificate nel tempo.

G/2371/6/2 e 10

ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premesso che:

l'articolo 1 dispone il differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, meglio noto come codice della crisi d'impresa, anche in ragione della necessità di adeguare la normativa ivi prevista al tessuto economico ed imprenditoriale del Paese,

il codice della crisi d'impresa ha subito, nel corso degli ultimi anni, molteplici modificazioni, anche sostanziali, tali da rendere necessario adeguare la relativa disciplina applicativa, dettata da fonti di rango non ordinario,

impegna il Governo:

a procedere, entro il termine di cui all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, al coordinamento normativo di tutta la disciplina attuativa del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ivi incluse le fonti di rango non ordinario, con le diverse disposizioni di legge stratificatesi nel tempo.

G/2371/7/2 e 10

CALIENDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante "misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premesso che:

l'articolo 1 dispone il differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi d'impresa, an-

che in ragione della necessità di adeguare la normativa ivi prevista al tessuto economico ed imprenditoriale del Paese,

il codice della crisi d'impresa ha subito, nel corso degli ultimi anni, molteplici modificazioni, anche sostanziali, tali da rendere necessario adeguare la relativa disciplina applicativa, dettata da fonti di rango non ordinario,

impegna il Governo:

a procedere, entro il termine di cui all'articolo 1, al coordinamento normativo di tutta la disciplina attuativa del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ivi incluse le fonti di rango non ordinario, alle disposizioni stratificate nel tempo.

G/2371/8/2 e 10

TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è di superare la situazione di squilibrio prima che si arrivi all'insolvenza. Si tratta di una procedura stragiudiziale, che interviene prima che si verifichi lo stato di insolvenza, a cui partecipa un esperto che affianca, senza sostituirlo, l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate;

l'insorgenza della situazione di crisi legittima l'accesso alla procedura concordataria sotto il costante controllo giudiziale, il quale viene svolto anche attraverso la nomina del commissario;

nel corso della ristrutturazione l'imprenditore è affiancato da un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell'impresa;

considerato che:

l'articolo 18 introduce e disciplina il concordato liquidatorio cosiddetto "semplificato", uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda;

a differenza del concordato con cessione dei beni disciplinato dalla legge fallimentare, per il concordato liquidatorio semplificato non è prevista alcuna percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari, impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- di individuare strumenti che consentano al Tribunale di operare una verifica sulla richiesta di archiviazione effettuate dall'esperto in difetto di concrete prospettive di risanamento, anche in assenza della presentazione di misure protettive da parte dell'imprenditore;

- di individuare strumenti idonei al fine di garantire la terzietà e l'indipendenza dell'esperto nonché l'adeguatezza della sua formazione;

- in caso di concordato liquidatorio semplificato, di destinare ai creditori chirografari una percentuale del ricavato della liquidazione, in analogia con quanto previsto per il concordato con cessione dei beni disciplinato dalla legge fallimentare.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

CUCCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.

b) il comma 1-*bis* è abrogato."».

1.2

GIACOBBE, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.

b) il comma 1-*bis* è abrogato."».

1.3

BALBONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.

b) il comma 1-*bis* è abrogato.».

1.4

MALLEGNI, DAL MAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.";

b) il comma 1-*bis* è abrogato."».

1.5

CASTALDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi" sono inserite le seguenti: ", ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Differimento dell'entrata in vigore e modifiche al Codice della crisi d'impresa».

1.6

GAUDIANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: "in" è sostituita dalle seguenti: "assoggettabili alla procedura di".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Differimento dell'entrata in vigore e modifiche al Codice della crisi d'impresa».

1.7

ENDRIZZI, PESCO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 68 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. A seguito della nomina del gestore della crisi di impresa e successivamente all'audizione di cui all'articolo 18, il consumatore che ha presentato istanza di nomina del gestore, con proposta di piano del consumatore, può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese l'applicazione delle misure protettive di cui all'articolo 20, a cui consegue la sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti per la durata massima di dodici mesi. Con pari decorrenza, sono prorogate le scadenze dei piani di ammortamento già stabiliti tramite cessione del quinto o delega sullo stipendio e pensione, nei confronti dell'istante sovraindebitato."»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Differimento dell'entrata in vigore e modifiche al Codice della crisi d'impresa».

1.8

MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 51-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2022".

1.9

ROSSOMANDO, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:« 1-bis. All'articolo 51-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2022".»

1.0.1

GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art.1-bis

(Definizione di insolvenza incolpevole)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, è inserito il seguente:

« Articolo 2-bis

(Insolvenza incolpevole)

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori."».

1.0.2

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Definizione di insolvenza incolpevole)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, è inserito il seguente:

"Articolo 2-bis

(Insolvenza incolpevole)

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti.

2. Con specifico Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i crite-

ri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori".».

1.0.3

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Definizione di insolvenza incolpevole)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, è inserito il seguente:

"Articolo 2-bis

(Insolvenza incolpevole)

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti.

2. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori."».

1.0.4

BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Definizione di insolvenza incolpevole)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, è inserito il seguente:

"Articolo 2-bis

(Insolvenza incolpevole)

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti.

2. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori."».

1.0.5

EVANGELISTA, D'ANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Elaborazione degli indici della crisi)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "classificazioni I.S.T.A.T.," sono inserite le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "indici specifici" sono inserite le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,".».

1.0.6

GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis

(Elaborazione degli indici di crisi)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, al primo periodo, dopo le parole "classificazioni I.S.T.A.T.," sono aggiunte le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria," e al secondo periodo, dopo le parole "indici specifici" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,"».

1.0.7

MALLEGNI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Elaborazione degli indici di crisi)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, al primo periodo, dopo le parole "classificazioni I.S.T.A.T.," sono aggiunte le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria," e al secondo periodo, dopo le parole "indici specifici" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,"».

1.0.8

BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Elaborazione degli indici di crisi)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, al primo periodo, dopo le parole "classificazioni I.S.T.A.T.," sono aggiunte le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria," e al

secondo periodo, dopo le parole "indici specifici" sono aggiunte le seguenti:
", di concerto con le relative associazioni di categoria,».

1.0.9

BALBONI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi - OCRI)

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, dopo le parole "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI.».

1.0.10

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi - OCRI)

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, dopo le parole "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'art.17, comma 1, lettera c), per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI."».

1.0.11

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi - OCRI)

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, dopo le parole "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'art.17, comma 1, lettera c), per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI.».

1.0.12

GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis

(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi - OCRI)

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, dopo le parole "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI."».

1.0.13

GIACOBBE

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti».

1.0.14

CONZATTI, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti"».

1.0.15

EVANGELISTA, GAUDIANO, D'ANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

1.0.16

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lett. c), del codice civile le parole "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".»

1.0.17

MALLEGNI

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

1.0.18

BALBONI

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Articolo 1-bis

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

Art. 2

2.1

DAL MAS

Al comma 1, dopo le parole: "agricolo che" inserire le seguenti: ", secondo gli indici di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,".

2.2

PESCO, GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, sostituire le parole: "in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza," con le seguenti: "in uno stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate,".

2.3

I RELATORI

Al comma 1, le parole "in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza" sono sostituite dalle seguenti: "in stato di crisi o in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rendono probabile".

2.4

MALLEGNI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola «insolvenza» aggiungere la seguente: «reversibile».

2.5

GIACOBBE, MANCA

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «insolvenza» aggiungere la seguente: «reversibile».

2.6

EVANGELISTA

Al comma 1, dopo la parola: «insolvenza,» inserire le seguenti: «secondo gli indicatori di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,».

2.7

VACCARO

Al comma 1, dopo la parola: «insolvenza» inserire le seguenti: «e che possono determinare licenziamenti economici».

2.8

CONZATTI

Al comma 1, dopo le parole «risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa» aggiungere le seguenti: «, requisito la cui valutazione compete alla commissione di cui all'articolo 3, comma 6.»

2.9

MALLEGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'esperto indipendente sia affiancato da un soggetto con comprovata esperienza nel settore economico in cui questi opera, proveniente da una delle associazioni imprenditoriali di categoria operanti nell'ambito territoriale in cui si trova la sede legale dell'impresa. La nomina del soggetto di cui al periodo

precedente avviene, sentito l'imprenditore, a cura del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Presso la medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, tenuto conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed aggiornato annualmente su segnalazione delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore sul territorio. Con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3, comma 2, sono definiti i requisiti professionali degli esperti di cui al presente comma.»

2.10

BALBONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'esperto indipendente sia affiancato da un soggetto con comprovata esperienza nel settore economico in cui questi opera, proveniente da una delle associazioni imprenditoriali di categoria operanti nell'ambito territoriale in cui si trova la sede legale dell'impresa. La nomina del soggetto di cui al periodo precedente avviene, sentito l'imprenditore, a cura del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Presso la medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, tenuto conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed aggiornato annualmente su segnalazione delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore sul territorio. Con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3, comma 2, sono definiti i requisiti professionali degli esperti di cui al presente comma.»

2.11

GIACOBBE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'esperto indipendente sia affiancato da un soggetto con comprovata esperienza nel settore economico in cui questi opera, proveniente da una delle associazioni imprenditoriali di categoria operanti nell'ambito territoriale in cui

si trova la sede legale dell'impresa. La nomina del soggetto di cui al periodo precedente avviene, sentito l'imprenditore, a cura del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Presso la medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, tenuto conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed aggiornato annualmente su segnalazione delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore sul territorio. Con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3, comma 2, sono definiti i requisiti professionali degli esperti di cui al presente comma."».

2.12

CUCCA, CONZATTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.»

2.13

ROSSOMANDO, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni. »

2.14

CASTALDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.»

2.15

MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.

2.0.1

CALIENDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Promozione all'accesso della procedura di sovra-indebitamento)

1. All'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "enti pubblici" sono aggiunte le seguenti parole "e gli Organismi di mediazione accreditati al Ministero della giustizia ai sensi del ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28";

b) dopo le parole "dei notai" sono aggiunte le seguenti parole "e le sedi operative degli Organismi di mediazione operanti ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

Art. 3

3.1

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,"

3.2

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.«

3.3

GIACOBBE, FERRARI, MANCA

Al comma 2, dopo le parole «piccole e medie imprese», aggiungere le seguenti: «e alle specifiche caratteristiche delle diverse forme di impresa»

3.4

GAUDIANO

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere la trasparenza e l'efficacia dell'azione degli esperti di cui al comma 3, la piattaforma deve altresì rendere disponibile il numero dei lavoratori coinvolti nella procedura di composizione negoziata.»

3.5

DELL'OLIO

Al comma 2, dopo le parole: «decreto dirigenziale» inserire le seguenti: «, sentito il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, »

3.6

GIACOBBE, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole: "da adottarsi entro trenta giorni" con le seguenti: "da adottarsi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni".

3.7

CALIENDO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati o dei consulenti del lavoro. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza."

3.8

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati o dei consulenti del lavoro. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.»

3.9

PAROLI

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole "camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province au-

tonome di Trento e Bolzano" *con le seguenti* "camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nel distretto di ciascuna Corte d'Appello con Tribunale sezione Imprese";

3.10

BORGHESI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole "camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano" *con le seguenti* "camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nel distretto di ciascuna Corte d'Appello con Tribunale sezione Imprese".

3.11

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, GIACOBBE

Al comma 3 sostituire le parole "di ciascun capoluogo di regione e" *con le seguenti*: "nel cui territorio ha sede ciascuna sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e presso quelle".

3.12

GAUDIANO

Al comma 3, sostituire le parole da: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, all'albo degli avvocati o all'albo dei consulenti del lavoro.»

3.13

GIACOBBE, FERRARI, MANCA

Al comma 3, sostituire le parole «esperti contabili; gli iscritti» *con le seguenti:* «esperti contabili e gli iscritti»

3.14

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 3, dopo le parole "gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili" inserire le seguenti: ", nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esercenti la professione da almeno cinque anni col codice di attività 69.20.13«

3.15

GIACOBBE, MANCA

Al comma 3, dopo le parole: "gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;" aggiungere le seguenti: ", nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esercenti la professione da almeno cinque anni col codice di attività 69.20.13.«

3.16

PIARULLI

Al comma 3, dopo le parole: "gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;" inserire le seguenti: ", nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esercenti la professione da almeno cinque anni col codice di attività 69.20.13.«

3.17

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» inserire le seguenti: «gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;».

3.18

TIRABOSCHI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole "gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;" aggiungere le seguenti: "gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;".

3.19

GIACOBBE, MANCA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole "gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;" aggiungere le seguenti: "gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;".

3.20

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, GIACOBBE

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole "gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;" aggiungere le seguenti: "gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;".

3.21

PIARULLI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;" inserire le seguenti: ", gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali".

3.22

DAL MAS

Al comma 3, dopo le parole: "esperti contabili" inserire le seguenti: "che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa".

3.23

CALIENDO

Al comma 3, sostituire le parole da "; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati" a "presentazione di concordati con continuità aziendale omologati" con le seguenti ", all'albo degli avvocati o all'albo dei consulenti del lavoro".

3.24

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 3, sostituire le parole da "; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati" a "presentazione di concordati con continuità aziendale omologati" con le seguenti ", all'albo degli avvocati o all'albo dei consulenti del lavoro".

3.25

CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIACOBBE

Al comma 3 sopprimere le parole: "che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa".

3.26

BALBONI

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: "che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa".

3.27

PIARULLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.28

CALIENDO, DAL MAS

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:
«che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa»«

3.29

RICHETTI, CUCCA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa"

3.30

URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa".

3.31

CONZATTI

Al comma 3, dopo le parole «documentano di avere» sono inserite le seguenti: «ottenuto una specializzazione in materia di crisi d'impresa ed insolvenza con percorsi formativi professionalizzanti e di avere».

3.32

GIACOBBE, FERRARI, MANCA

Al comma 3, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Qualora la società che accede alla procedura di composizione negoziata sia in forma cooperativa, l'esperto da incaricare dovrà aver documentato, all'atto di iscrizione nell'elenco, di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese cooperative ovvero di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa aventi ad oggetto società cooperative, nei confronti delle quali non sia stata successivamente disposta la liquidazione coatta amministrativa, pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza."

3.33

CUCCA

Al comma 4, dopo le parole "L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2" inserire le seguenti: "a cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto ministeriale 15 agosto 2014, n. 144".

3.34

BALBONI

Al comma 4, dopo le parole "L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2" aggiungere le seguenti "a cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto ministeriale 15 agosto 2014, n. 144".

3.35

CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIACOBBE

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai

sensi del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto del Ministro della giustizia 15 agosto 2014, n. 144.".

3.36

PIARULLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al quale è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del regolamento di cui al decreto 24 settembre 2014, n. 202, e del regolamento di cui al decreto 15 agosto 2014, n. 144».

3.37

CALIENDO, DAL MAS

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:

«a cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto ministeriale 15 agosto 2014, n. 144»

3.38

DAL MAS

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il soggetto responsabile della formazione è individuato tra i docenti universitari, titolari di specifici insegnamenti definiti dal medesimo decreto dirigenziale di cui al comma 2".

3.39

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, GIACOBBE

Al comma 5, primo periodo le parole "del capoluogo di regione e" sono sostituite dalle seguenti: "nel cui territorio ha sede ciascuna sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e presso quelle".

3.40

CONZATTI

Al comma 6, dopo le parole «La commissione è costituita» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dell'equilibrio di genere».

3.41

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, GIACOBBE

Al comma 6, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole "del capoluogo di regione e" con le seguenti "nel cui territorio ha sede ciascuna sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e presso quelle".

3.42

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, GIACOBBE

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole "del capoluogo di regione".

3.43

ROSSOMANDO, GIACOBBE, MANCA

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « tra i soggetti proposti dalle organizzazioni imprenditoriali rappresentate all'interno del consiglio della medesima camera.»

3.44

MALLEGNI

Al comma 6, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole:

"tra i soggetti proposti dalle organizzazioni imprenditoriali rappresentate all'interno del ccnsiglio della medesima Camera".

3.45

DAL MAS

Al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) un membro nominato, con rotazione biennale, dal Presidente dell'ordine dei commercialisti, ovvero dell'ordine degli avvocati, ovvero dell'ordine dei consulenti del lavoro territorialmente competente";

3.46

URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole "dal Prefetto del" con le seguenti "di concerto dal presidente del consiglio nazionale forense, del consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili e dal presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro di ogni".

3.47

CALIENDO, DAL MAS

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole «dal Prefetto del» con le seguenti:

« di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni»

3.48

PIARULLI

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto del» con le seguenti: «di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».

3.49

BALBONI

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: "dal Prefetto del" con le seguenti: "di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni".

3.50

CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIACOBBE

Al comma 6, lettera e), sostituire le parole: "dal Prefetto" con le seguenti: "di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni".

3.51

CUCCA, CONZATTI

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: "dal Prefetto del" con le seguenti: "di concerto dal Consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni".

3.52

GAUDIANO, MAIORINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, la comunica entro il giorno successivo alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione è convocata per procedere senza indugio alla nomina dell'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al

comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale e deve tener conto, nella individuazione dell'esperto, delle professionalità ed esperienze occorrenti in relazione alla tipologia di impresa. Su richiesta formulata dal segretario generale della camera di commercio competente, spetta alla commissione adottare ogni opportuno provvedimento in caso di omissioni o di irregolarità o di significativi ritardi di intervento da parte dell'esperto nominato.»;

b) dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La commissione è presieduta dal membro più anziano di età che ne cura la convocazione, da effettuarsi con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data stabilita mediante l'invio di un apposito ordine del giorno; dalla data di ricezione della convocazione, i membri della commissione hanno pieno accesso alla documentazione richiamata dalla relazione del segretario generale al fine di acquisire la maggiore informazione possibile riguardante il singolo caso.».

3.53

GIACOBBE, MANCA

All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 7, sostituire le parole: "il giorno stesso" con le seguenti: "entro i due giorni lavorativi successivi".

b) al comma 10, dopo le parole: "di cui al comma 1" inserire le seguenti: "sulla base di un'apposita convenzione tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere".

3.54

MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 7, sostituire le parole "il giorno stesso" con le seguenti: "entro i due giorni lavorativi successivi".

3.55

CONZATTI, CUCCA

Al comma 7, le parole «il giorno stesso» sono sostituite dalle seguenti: «entro i due giorni lavorativi successivi».

3.56

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, PEPE

Al comma 7, le parole "il giorno stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro i due giorni lavorativi successivi"

3.57

CASTALDI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "il giorno stesso" con le seguenti: "entro i due giorni lavorativi successivi".

3.58

GAUDIANO

Al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «il giorno successivo».

3.59

GIACOBBE, FERRARI, MANCA

Al comma 7, dopo le parole "commissione costituita ai sensi del comma 6," aggiungere le seguenti: "e, nei casi in cui l'impresa è soggetta liquidazione coatta amministrativa, all'autorità amministrativa di vigilanza,"

3.60

DAL MAS

Al comma 7, dopo le parole: "volume d'affari," inserire le seguenti: "risultato netto, patrimonio netto, rapporto tra debito finanziario e fatturato,".

3.61

EVANGELISTA

Al comma 7, dopo le parole: «il numero dei dipendenti e» inserire le seguenti: «il risultato netto, il patrimonio netto e il rapporto debito finanziario su fatturato degli ultimi tre esercizi, nonché»

3.62

MALLEGNI

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La commissione nomina l'esperto anche sulla base dell'esperienza maturata nel settore economico del debitore, sentita l'associazione imprenditoriale di riferimento.»;*

b) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «La nomina avviene preferibilmente nell'ambito territoriale di riferimento del debitore.»*

3.63

GIACOBBE, MANCA

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La commissione nomina l'esperto anche sulla base dell'esperienza maturata nel settore economico del debitore, sentita l'associazione imprenditoriale di riferimento.»;*

b) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «La nomina avviene preferibilmente nell'ambito territoriale di riferimento del debitore.»*

3.64

CONZATTI

Al comma 8, dopo le parole «decide a maggioranza» inserire le seguenti: «tenendo conto della competenza dell'esperto nel settore economico in cui opera l'imprenditore e della equilibrata rotazione degli incarichi tra gli esperti dell'elenco di cui al comma 3.».

3.65

CONZATTI, CUCCA

Al comma 10 prima delle parole "Per la realizzazione ed il funzionamento" premettere le seguenti: "La gestione della piattaforma di cui al comma 1 è affidata a Unioncamere sulla base di una convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico ed Unioncamere. La vigilanza sulla piattaforma è attribuita ai suddetti Ministeri che ne verificano, d'intesa con Unioncamere, la funzionalità e le modalità operative e individuano i necessari meccanismi di monitoraggio e di eventuale implementazione della struttura informatica".

3.66

MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 10, dopo le parole "di cui al comma 1" inserire le seguenti: "sulla base di un'apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere".

3.67

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, PEPE

Al comma 10, dopo le parole "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti "sulla base di un'apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere".

Art. 4

4.1

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata".

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "L'esperto", sono aggiunte le seguenti: "è terzo rispetto a tutte le parti e".

4.2

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.»

4.3

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "imparziale e indipendente", aggiungere le seguenti: "e risponde di eventuali danni cagionati nell'esercizio del proprio incarico";

b) al comma 6, sopprimere il primo periodo;

c) sostituire il comma 7, con il seguente:

"7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente con l'imprenditore e con l'esperto, di partecipare alle trattative in modo informato e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative."

4.4

MIRABELLI, GIACOBBE

Al comma 2, dopo le parole: "imparziale e indipendente" aggiungere le seguenti: "e risponde di eventuali danni cagionati nell'esercizio del proprio incarico";

4.5

DAL MAS

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "revisore legale" inserire le seguenti: "non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale".

4.6

EVANGELISTA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di indipendenza di cui al comma 1, previsti per l'esperto, si applicano anche ai soggetti dotati di specifica competenza e al revisore legale di cui al periodo precedente.».

4.7

TARICCO, GIACOBBE

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalla organizzazione di categoria del comparto maggiormente rappresentative."*

b) *al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: "Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative."*

c) *al comma 6, aggiungere in fine:* ", nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa."

4.8

CALIGIURI, TIRABOSCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalla organizzazione di categoria del comparto maggiormente rappresentative."

b) *al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo:*

"Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative."

4.9

NATURALE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-bis. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalle organizzazioni di categoria del comparto maggiormente rappresentative.»;

b) *al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo:* «Tale situazione, per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

4.10

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalla organizzazione di categoria del comparto maggiormente rappresentative.";

4.11

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Tale situazione, per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.".

4.12

GIACOBBE, MANCA

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'accesso alla composizione negoziata della crisi non rileva in alcun modo ai fini della revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.".

4.13

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

", nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa.".

4.14

CALIGIURI, TIRABOSCHI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

", nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa."

4.15

NATURALE

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa.».

Art. 5

5.1

TARICCO, GIACOBBE

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "prima della presentazione dell'istanza", aggiungere le seguenti: ", tenendo conto, per le imprese agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata, e delle particolari categorie di beni biologici;" e aggiungere in fine, il seguente periodo: "Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative."

5.2

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "prima della presentazione dell'istanza", aggiungere le seguenti: ", tenendo conto, per le imprese agricole, del-

la specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata e delle particolari categorie di beni biologici;".

5.3

CALIGIURI, TIRABOSCHI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "prima della presentazione dell'istanza", aggiungere le seguenti:

" , tenendo conto, per le imprese agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata, e delle particolari categorie di beni biologici;".

5.4

NATURALE

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "prima della presentazione dell'istanza", aggiungere, in fine, le seguenti:«, tenendo conto, per le imprese agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata e delle particolari categorie di beni biologici".

5.5

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo:

"Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative;".

5.6

NATURALE

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo: «. Tale situazione, per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile,

singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative;».

5.7

CALIGIURI, TIRABOSCHI

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo:

"Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative."

5.8

GIACOBBE, MANCA

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: "l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia" con le seguenti: "l'indicazione dei crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia";

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. I soggetti in regime di contabilità semplificata o ordinaria per opzione, fatte salve ove applicabili le disposizioni di cui al successivo articolo 17, al momento della presentazione dell'istanza, inseriscono nella piattaforma digitale le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, copia della documentazione rilasciata da istituti di credito inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi due anni aggiornata a non oltre trenta giorni prima della presentazione dell'istanza, l'indicazione dei crediti di cui alla lettera c), la dichiarazione di cui alla lettera d) e i documenti di cui alle lettere e), f), g) e h)."

5.9

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

- alla lettera d), dopo la parola "insolvenza" sono aggiunte le seguenti: "e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161, 161, sesto comma, 182-bis e 182-bis, sesto comma, del regio decreto n. 267 del 1942";

- alla lettera g), le parole: ", oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva" sono soppresse;

b) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'esperto non può accettare più di due incarichi contemporaneamente.";

c) al comma 7, secondo periodo dopo le parole "L'incarico può proseguire" sono inserite le seguenti: "per ulteriori centottanta giorni".

5.10

PESCO

Al comma 3, lettera d), dopo la parola: «insolvenza» aggiungere, in fine, le seguenti: «e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161, sesto comma, e 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;».

5.11

CASTALDI

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'esperto non può accettare più di due incarichi contemporaneamente.».

5.12

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:

«Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto convoca le altre parti interessate al processo di risanamento compresi i terzi

concedenti garanzie reali e personali, e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se a seguito della convocazione dell'imprenditore l'esperto, allo stato, non ravvisa concrete prospettive di risanamento, entro cinque giorni dalla convocazione ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Se, in momento successivo alla convocazione, l'esperto ritiene che le trattative non possano avere esito positivo ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata."

5.13

MIRABELLI, GIACOBBE

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: "incontra" con la seguente: "convoca";

b) dopo le parole: "processo di risanamento" aggiungere le seguenti: ", compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali,"

c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Se a seguito della convocazione dell'imprenditore l'esperto, allo stato, non ravvisa concrete prospettive di risanamento, entro cinque giorni dalla convocazione ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Se, in momento successivo alla convocazione, l'esperto ritiene che le trattative non possano avere esito positivo ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata."

5.14

URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "incontra" con la seguente "convoca".

b) dopo le parole "processo di risanamento" aggiungere le seguenti: "compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali".

5.15

MARINO, CONZATTI, CUCCA

Al comma 5, dopo le parole "processo di risanamento" aggiungere le seguenti", compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali,"

5.16

URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "se a seguito della convocazione dell'imprenditore l'esperto, allo stato, non ravvisa concrete prospettive di risanamento, entro cinque giorni dalla convocazione ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Se, in momento successivo alla convocazione, l'esperto ritiene che le trattative non possano avere esito positivo, ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.»

5.17

CASTALDI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le parti possono altresì presentare osservazioni in ogni fase della procedura sull'operato dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale, ove ritenute fondate le osservazioni, riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.»

5.18

MALLEGNI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. In ogni fase della procedura le parti possono presentare osservazioni sull'operato dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale, ove ritenute fondate le

osservazioni, riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.

5.19

ROSSOMANDO, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: « 6-bis. In ogni fase della procedura le parti possono presentare osservazioni sull'operato dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale, ove ritenute fondate le osservazioni, riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.»

5.20

EVANGELISTA

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «L'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente» con le seguenti: «L'incarico può proseguire per ulteriori centottanta giorni quando tutti i creditori che hanno partecipato alle trattative lo richiedono e l'esperto vi acconsente».

5.21

PESCO

Al comma 7, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "può proseguire" inserire le seguenti: "per ulteriori centottanta giorni";

b) sostituire le parole: "tutte le parti" con le seguenti: "tutti i creditori che hanno partecipato alle trattative".

5.22

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, PEPE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.»

5.23

GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 8, inserire il seguente: "8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580."

5.24

MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580."

5.25

CONZATTI, CUCCA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione

della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580."

5.26

GAUDIANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.»

5.27

CASTALDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.»

Art. 6

6.1

MIRABELLI, GIACOBBE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 6

(Misure protettive)

1. Se l'esperto, dopo la convocazione dell'imprenditore, non comunica nel termine di cui all'articolo 5, comma 5, l'insussistenza di concrete prospettive di risanamento, l'imprenditore, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può chiedere l'applicazione di misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative."

6.2

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6

(Misure protettive)

1. Se l'esperto, dopo la convocazione dell'imprenditore, non comunica nel termine di cui all'articolo 5, comma 5, l'insussistenza di concrete prospettive di risanamento, l'imprenditore, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può chiedere l'applicazione di misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.».

6.3

DELL'OLIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubbli-

cazione dell'istanza di cui al presente comma nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla presentazione dell'istanza.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «sull'esistenza» inserire le seguenti: «di ipoteche giudiziali e».

6.4

I RELATORI

Al comma 5, dopo la parola "anteriori" inserire le seguenti "rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1".

6.5

CASTALDI

Al comma 5, dopo la parola: «anteriori» aggiungere, in fine, le seguenti: «rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1».

6.6

NATURALE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: «5-bis. All'articolo 2751-bis, primo comma, numero 4), del codice civile, dopo le parole: "coltivatore diretto", sono inserite le seguenti: "e dell'imprenditore agricolo professionale".»

6.7

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"5-bis. All'articolo 2751-bis, primo comma, n. 4, del codice civile, dopo le parole: "coltivatore diretto", sono aggiunte le seguenti: «e dell'imprenditore agricolo professionale".

6.8

CALIGIURI, TIRABOSCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. All'articolo 2751-*bis*, primo comma, n. 4), del codice civile, dopo le parole: "coltivatore diretto", sono aggiunte le seguenti: e dell'imprenditore agricolo professionale".»

Art. 7

7.1

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Quando l'imprenditore deposita il ricorso di cui all'articolo 6, entro trenta giorni chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato."

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissa con decreto l'udienza, da tenersi entro quindici giorni dal decreto di fissazione e preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente ai creditori e all'esperto con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Se il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza nel termine di cui al primo periodo, il ricorso diventa improcedibile".

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'udienza il tribunale, sentito l'imprenditore, i creditori e l'esperto, anche per la conferma della mancata archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e alle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza

con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Con le misure protettive i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Il provvedimento del giudice è pubblicato dall'imprenditore, entro cinque giorni dal deposito, nel registro delle imprese.»

d) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. Se l'imprenditore lo richiede motivatamente e il giudice, sentiti i creditori interessati, lo dispone, i creditori interessati non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento di specifici contratti pendenti o provocare la risoluzione degli stessi, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori."

e) al comma 5, sostituire le parole: "delle parti" con le seguenti: "dell'imprenditore e dei creditori interessati dalle misure protettive."

7.2

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" con le seguenti: "al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 lo stesso giorno della pubblicazione della richiesta e dell'accettazione dell'esperto";

b) al comma 2, lettera f), sostituire le parole: "il nominativo" con le seguenti: "l'accettazione".

7.3

GIACOBBE, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: "avente valore di autocertificazione";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. I soggetti in contabilità semplificata e ordinaria per opzione depositano al momento della presentazione del ricorso le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, copia della documentazione rilasciata da istituti di credito inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi due anni aggiornata a non oltre trenta giorni prima del deposito del ricorso, nonché la documentazione di cui alle lettere c), e), e f) di cui al comma 2."

7.4

URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 3, dopo le parole "sistemi di videoconferenza" aggiungere le seguenti "entro i successivi quindici giorni"

7.5

RICHETTI, CUCCA

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.6

RICHETTI, CUCCA

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: " nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e".

Conseguentemente all'articolo 10, comma 3, sopprimere le parole: "provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile".

7.7

URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "sentite le parti" con le seguenti: "sentito l'imprenditore, le parti";

b) inserire infine il seguente periodo: "Il provvedimento del giudice è pubblicato dall'imprenditore, entro cinque giorni dal deposito, nel registro delle imprese."

7.8

URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 5, sostituire le parole "delle parti" con le seguenti: "dell'imprenditore e dei creditori interessati dalle misure protettive".

Art. 8

8.1

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 8

(Sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile)

1. Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile. A tal fine, l'istanza o

la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.".

Art. 9

9.1

I RELATORI

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.".

9.2

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione dell'imprenditore. Nel rispetto del medesimo termine, l'esperto pubblica il proprio dissenso nel registro delle imprese."

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

9.3

MIRABELLI, GIACOBBE

Sostituire il comma 3 con il seguente:« 3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione dell'imprenditore.

Nel rispetto del medesimo termine, l'esperto pubblica il proprio dissenso nel registro delle imprese.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Art. 10

10.1

GAUDIANO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «soddisfazione dei creditori», inserire le seguenti: «nonché la rilevanza delle condotte».

10.2

PESCO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami."

10.3

RICHETTI, CUCCA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: " provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile".

10.4

NANNICINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le

parole "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse.»

10.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA, RUOTOLO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 4-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è abrogato.

Art. 11

11.1

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ", senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)" con le seguenti: "; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)";*

b) *al comma 3, lettera b), alle parole: "proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto", premettere le seguenti: "all'esito delle trattative,"*

11.2

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere il secondo periodo;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. In ogni caso, l'imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata e a cui sono state concesse misure protettive non può, per i due anni successivi, proporre do-*

manda ai sensi dell'articolo 161, comma 6, o dell'articolo 182-*bis*, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267."

11.3

MIRABELLI, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "La percentuale di cui all'articolo 182-*septies*, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-*bis*. In ogni caso, l'imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata e a cui sono state concesse misure protettive non può, per i due anni successivi, proporre domanda ai sensi dell'articolo 161, comma 6, o dell'articolo 182-*bis*, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267."

11.4

TARICCO, GIACOBBE

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione delle imprese agricole."

b) alla lettera c), dopo le parole: "decreto-legge" 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 18 febbraio 2004, n. 39", *aggiungere le seguenti:* "mentre le sole imprese agricole potranno accedere alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3."

11.5

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione delle imprese agricole."

11.6

CALIGIURI, TIRABOSCHI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«con esclusione delle imprese agricole».

11.7

NATURALE

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Tale possibilità non si applica alle imprese agricole».

11.8

NATURALE

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 18 febbraio 2004, n. 39», *aggiungere, in fine, le seguenti:* «nonché, per le sole imprese agricole, alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3»

11.9

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «convertito con modificazioni della legge 18 febbraio 2004, n. 39», *aggiungere le seguenti:* "mentre le sole imprese agricole potranno accedere alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3".

11.10

CALIGIURI, TIRABOSCHI

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"mentre le sole imprese agricole potranno accedere alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3"

Art. 12

12.1

MIRABELLI, GIACOBBE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* ", purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti";

b) *comma 3, dopo le parole:* "comma 4, o" *aggiungere le seguenti:* ", con riguardo agli atti di cui all'articolo 10,";

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:* "5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, salvi i casi in cui l'esperto abbia pubblicato il proprio dissenso nel registro delle imprese prima del compimento dell'atto o del pagamento, e salvi i casi in cui il tribunale, con riguardo agli atti di cui all'articolo 10, abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10."

12.2

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* ", purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti";

- b) *al comma 3, dopo le parole "comma 4, o", aggiungere le seguenti: "*, con riguardo agli atti di cui all'art. 10,";
- c) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

"5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, salvi i casi in cui l'esperto abbia pubblicato il proprio dissenso nel registro delle imprese prima del compimento dell'atto o del pagamento, e salvi i casi in cui il tribunale, con riguardo agli atti di cui all'articolo 10, abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10."

12.3

GIACOBBE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse al superamento della crisi dell'impresa, per gli operatori economici in concordato preventivo e amministrazione straordinaria con continuità, i motivi di esclusione di disciplinati dall'articolo 80, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, operano a partire dalla loro ammissione alle suddette procedure».

12.4

VACCARO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse al superamento della crisi di impresa, per gli operatori in concordato preventivo e amministrazione straordinaria con continuità, i motivi di esclusione disciplinati dall'articolo 80, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, operano a partire dalla relativa ammissione alle suddette procedure.».

Art. 13

13.0.1

RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 13-bis. (*Distretti turistici*)

«All'articolo 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e» sono sostituite con le seguenti: «Ministero» e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il decreto definisce le modalità attuative e i criteri di finanziamento applicabili ai distretti, anche attraverso l'istituzione di un tavolo di coordinamento interistituzionale permanente a finalità consultiva»;

b) al comma 5, le parole: «2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022» e le parole «dei beni e delle attività culturali e» sono soppresse;

c) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei distretti di cui ai commi 4 e 5, sono realizzati progetti pilota, finalizzati ad aumentare l'attrattività turistica e la competitività e resilienza delle imprese e a sostenere, anche attraverso interventi di semplificazione amministrativa, la creazione e l'implementazione di aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni atte a consentire lo sviluppo integrato delle potenzialità territoriali di attrattività turistica. Con decreto del Ministero del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le modalità attuative del presente comma».

Art. 14

14.1

MANCA, GIACOBBE

Sostituire il comma 4 il seguente: "4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto,

la ripartizione fino ad un massimo di settantadue rate mensili del pagamento delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive, e dei relativi accessori, non ancora iscritte a ruolo. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla relativa scadenza. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, l'agente della riscossione notifica, a pena di decadenza, la cartella di pagamento relativa alle somme ancora dovute entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione."

14.2

MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni

a) *sostituire le parole: "settantadue rate" con le seguenti: "centoventi rate";*

b) *sostituire le parole: "La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà" con le seguenti: "L'esperto valuta il numero delle rate in cui il debito è suddiviso, sulla base della specifica situazione economico finanziaria dell'impresa.*

14.3

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: "settantadue rate" con le seguenti: "centoventi rate";*

b) *sostituire le parole: "La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà" con le seguenti: "L'esperto valuta il numero delle rate in cui il debito è suddiviso, sulla base della specifica situazione economico finanziaria dell'impresa".*

14.4

ROSSOMANDO, GIACOBBE, MANCA

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: "settantadue rate" con le seguenti: "centoventi rate";*

b) *sostituire le parole: "La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà" con le seguenti: "L'esperto valuta il numero delle rate in cui il debito è suddiviso, sulla base della specifica situazione economico finanziaria dell'impresa.*

14.5

GAUDIANO

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «settantadue rate» con le seguenti parole: «centoventi rate»;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: «o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza» con le seguenti: «o in caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive».*

14.6

FENU, CASTALDI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «settantadue rate» con le seguenti «centoventi rate»;*

b) *al quarto periodo sostituire le parole: «o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza» con le seguenti: «o in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive».*

14.7

MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 26, comma 3-*bis*, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118."

14.8

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* All'articolo 26, comma 3-*bis*, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118."»

14.9

CASTALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* All'articolo 26, comma 3-*bis*, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118"»

14.10

ROSSOMANDO, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:« *5-bis.* All'articolo 26, comma 3-*bis*, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o dalla data di conclusione

del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118.»

14.11

GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione di disposizioni di natura agevolativa di maggior favore."

14.0.1

MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 14-bis

(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118".»

14.0.2

CUCCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Articolo 14-bis**

(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118".»

14.0.3

ROSSOMANDO, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118".»

Art. 15

15.1

GIACOBBE, MANCA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese" e all'ultimo periodo, sostituire le parole: "In pendenza delle trattative" con le seguenti: "In caso di presentazione dell'istanza di cui al primo periodo e in pendenza delle trattative,".

15.2

I RELATORI

Al comma 2, le parole: "dell'esonero o dell'attenuazione" sono soppresse.

Art. 16

16.1

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 13 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, il compenso dell'esperto designato è esclusivamente determinato tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo."

b) al comma 5, sostituire le parole: "comma 1", con le seguenti: "commi 1 e 2". Sopprimere le parole: "o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a)".

Art. 17

17.1

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza" con le seguenti: "in stato di crisi o in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rendono probabile";

b) al comma 2, primo periodo, alle parole: "d), e), f), g) e h)" premettere le seguenti: "a), c)". Al medesimo comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La nomina avviene a cura del soggetto al quale è presentata l'istanza.";

c) al comma 3, sopprimere le parole: "e, dopo aver accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazio-

ne patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti";

d) al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: ", senza necessità di attestazione,"; sostituire le parole: ", senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)" con le seguenti: "; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)";

e) al comma 6, sostituire le parole: "l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3" con le seguenti: "l'imprenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3".

17.2

CONZATTI, CUCCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: ", all'organismo di composizione della crisi oppure,";

b) al comma 6, sostituire le parole: "l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi" con le seguenti: "l'imprenditore può comunque attivare una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento rivolgendosi all'organismo di composizione delle crisi";

c) al comma 7, dopo le parole: "gli articoli" aggiungere le seguenti: "3, commi 3 e 4,";

d) al comma 8, sopprimere le parole: "dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o" e dopo le parole: "che lo ha nominato" aggiungere le seguenti: ", attraverso la piattaforma telematica,".

17.3

PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: "all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa" con le seguenti: "ad un organismo di composizione della crisi operante nel luogo ove si trova la sede legale dell'impresa";

b) al comma 8, sopprimere le seguenti parole: "o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,"

17.4

BORGHESI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: "all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa" con le seguenti: "ad un organismo di composizione della crisi operante nel luogo ove si trova la sede legale dell'impresa";

b) al comma 8, sopprimere le seguenti parole: "o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,".

17.5

GIACOBBE, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: ", all'organismo di composizione della crisi oppure,";

b) al comma 6, sostituire le parole: "l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi" con le seguenti: "l'imprenditore può comunque attivare una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento rivolgendosi all'organismo di composizione delle crisi";

c) al comma 7, dopo le parole: "gli articoli" aggiungere le seguenti: "3, commi 3 e 4,"

d) al comma 8, sopprimere le seguenti parole: "dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o" e dopo le parole: "che lo ha nominato" aggiungere le seguenti: ", attraverso la piattaforma telematica,".

17.6

MALLEGNI, TIRABOSCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* ", all'organismo di composizione della crisi oppure,";

b) *al comma 6, sostituire le parole* "l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi" *con le seguenti:* "l'imprenditore può comunque attivare una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento rivolgendosi all'organismo di composizione delle crisi";

c) *al comma 7 dopo le parole* "gli articoli" *inserire le seguenti:* "3, commi 3 e 4,"

d) *al comma 8, sopprimere le parole:* "dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o" *e dopo le parole:* "che lo ha nominato" *aggiungere le seguenti:* ", attraverso la piattaforma telematica,".

17.7

MALLEGNI

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: "all'organismo di composizione della crisi oppure,".

17.8

ROSSOMANDO, GIACOBBE, MANCA

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: "all'organismo di composizione della crisi oppure,".

17.9

NATURALE

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «proporre» *inserire le seguenti:* «, fatta eccezione per le imprese agricole,»

17.10

CALIGIURI, TIRABOSCHI

Al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con esclusione delle imprese agricole."

17.11

TARICCO, GIACOBBE

Al comma 4, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: "con esclusione delle imprese agricole."

17.12

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 4, lettera e), aggiungere le seguenti parole: "con esclusione delle imprese agricole."

17.13

GAUDIANO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo delle trattative è sempre possibile accedere all'organismo di composizione della crisi in qualità di consumatore nell'ambito delle procedure di cui al Capo II della legge 27 gennaio 2012, n.3.»

17.14

PESCO, ENDRIZZI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

"8-bis. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. I termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari, comprese le procedure di vendita e assegnazione forzata, nonché i termini relativi all'ese-

cuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, sono sospesi per la durata di 6 mesi dal momento del deposito presso la cancelleria dell'esecuzione dell'atto di nomina del gestore della crisi di impresa ai fini di una proposta di accordo per la gestione della crisi di impresa ovvero per la proposta del piano del consumatore.»;

b) all'articolo 12, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: «3-ter.1. Al creditore che non abbia collaborato con il gestore della crisi di impresa e che non abbia comunicato, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta del gestore, la certificazione del credito, fatte salve le preclusioni di cui al secondo periodo del comma 3-ter, si applica una falcidia del credito in misura non inferiore al 10 per cento, indipendentemente dalla circostanza che detto credito sia o meno munito di privilegio, pegno o ipoteca.»;

c) all'articolo 12-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. La sospensione dei termini della prosecuzione delle esecuzioni forzate, mobiliari ed immobiliari, ha un effetto continuativo con la sospensione dei termini di cui al comma 1-ter dell'articolo 7.».

8-ter. All'articolo 68 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. A seguito della nomina del gestore della crisi di impresa e dell'audizione del debitore di cui all'articolo 18, il consumatore che abbia presentato istanza di nomina del gestore, con proposta di piano del consumatore, può chiedere alla sezione specializzata l'applicazione delle misure protettive di cui all'articolo 20 ed ottenere, per la durata massima di 12 mesi, la sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti.".

17.15

ENDRIZZI, PESCO

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

"8-bis. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. I termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari, comprese le procedure di vendita e assegnazione forzata, nonché i termini relativi all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, sono sospesi per la durata di 6 mesi dal momento del deposito presso la cancelleria dell'esecuzione dell'atto di nomina del gestore della crisi di impresa ai fini di una proposta di accordo per la gestione della crisi di impresa ovvero per la proposta del piano del consumatore.»;

b) all'articolo 12-*bis* dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. La sospensione dei termini di cui al comma 2 si cumula con la sospensione dei termini di cui all'articolo 7 comma 1-*ter*.»."

17.16

PESCO, ENDRIZZI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente: "8-bis. All'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente: «2-quater. Dalla data della presentazione del ricorso, per tutte le procedure di sovraindebitamento, sono sospese, per tutto il tempo della durata delle procedure stesse, tutte le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, ivi comprese le vendite forzate e le assegnazioni, in analogia a quanto previsto per il concordato preventivo e per l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Con pari decorrenza, sono prorogate le scadenze dei piani di ammortamento già stabiliti tramite cessione del quinto ovvero tramite delega sullo stipendio e pensione in danno dell'istante sovraindebitato.»."

17.17

ENDRIZZI, PESCO

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 3-*ter*, è inserito il seguente: "3-*ter*.1. Il creditore che non collabora con il gestore della crisi di impresa e che non comunica entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta del gestore la propria certificazione del credito è sanzionato con la riduzione del proprio credito di un importo pari a fino il 20 per cento del credito presunto, indipendentemente dal fatto che sia munito di privilegio, pegno o ipoteca. Si applicano le preclusioni di cui al secondo periodo del comma precedente.".»

Art. 18

18.1

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili per causa non imputabile all'imprenditore, quest'ultimo può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.";

b) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* "nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile" *inserire le seguenti:* "assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4";

c) *al comma 4:*

al primo periodo, dopo le parole: "e alla relazione finale" *inserire le seguenti:* "e al parere"; *sostituire le parole:* "fissa la data dell'udienza" *con le dalle seguenti:* "fissa l'udienza";

sostituire il secondo periodo con il seguente: "Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni.".

18.2

PESCO

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che è stata individuata una soluzione fattibile, idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, che le trattative non hanno avuto esito positivo, che il debitore durante le trattative si sia comportato secondo buona fede e correttezza e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili per causa non imputabile all'imprenditore, quest'ultimo può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni

unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

18.3

GIACOBBE, MANCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.».

18.4

MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.».

18.5

PESCO

Al comma 4, premettere il seguente periodo: «Il tribunale fissa con decreto l'udienza di omologazione.".

18.6

EVANGELISTA

Al comma 4, premettere il seguente periodo: «Il tribunale fissa con decreto l'udienza di omologazione.».

18.7

GIACOBBE, FERRARI, MANCA

Al comma 4, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Nei casi in cui l'impresa è soggetta a liquidazione coatta amministrativa, la proposta è comunicata all'autorità amministrativa di vigilanza, che avrà le medesime prerogative dei creditori".

18.8

LOMUTI, PESCO, GIROTTO, MIRABELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.».

18.9

GIACOBBE, MANCA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.".

18.10

MARINO, CONZATTI, CUCCA

Al comma 8, dopo le parole "articoli 173, 184, 185, 186 e 236" aggiungere le seguenti: ", 217-bis".

18.11

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 8, dopo le parole: "articoli 173, 184, 185, 186" , aggiungere le seguenti: ", 217-bis"

18.12

URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 8, dopo le parole: "articoli 173, 184, 185, 186" aggiungere le seguenti: "217-bis".

Art. 19

19.1

FERRARI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270/1999 non vengano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.A. commissario, dando mandato alla stessa di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali.

3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare Fintecna S.p.A. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3 bis e 3 ter, la nomina della società comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata dal Ministero. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della società i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché alla società, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Al fine di assicurare un risparmio di spesa sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le

consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni.

19.2

FERRARI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di supportare le amministrazioni pubbliche nelle attività di gestione delle proprie partecipazioni, all'articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "statali", sono aggiunte le seguenti: "o comunque pubbliche";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "il Ministro dell'economia e delle finanze", sono aggiunte le seguenti: ", d'intesa con le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate,";

c) in fine è aggiunto il seguente periodo: "I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle società e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate.".

3-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1100, è aggiunto il seguente comma:

"1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare a Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni, nonché le attività di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni."»

Art. 20

20.1

GAUDIANO

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

"0a) all'articolo 67, terzo comma:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i rimborsi di finanziamenti eseguiti dal debitore in favore di un soggetto autorizzato alla concessione del credito in Italia nel rispetto dell'ordinario piano di ammortamento»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti dei soggetti autorizzati alla concessione del credito in Italia, le rimesse effettuate in adempimento di un contratto di finanziamento rotativo anche se non connesso ad un rapporto di conto corrente, nonché i rimborsi di finanziamenti, che abbiano carattere estintivo effettuati nel contesto di un'operazione di rifinanziamento, in misura pari all'importo rifinanziato;»."

20.2

GAUDIANO

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 142:

1) al primo comma, le parole: "fallito persona fisica" sono sostituite dalla seguente: "debitore";

2) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: "Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni di cui al primo comma devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita la dichiarazione di fallimento.

L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento o al momento della chiusura della procedura fallimentare, se antecedente.";

0a-bis) all'articolo 143:

1) al primo comma, le parole: "con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo" sono sostituite con le seguenti: "contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura";

2) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stato dichiarato il fallimento.".»

20.3

GAUDIANO

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 160, ultimo comma, primo periodo, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "dieci".»

20.4

GAUDIANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 161, secondo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; se, nell'elenco dei creditori, sono presenti crediti contestati, il debitore deve analiticamente indicare le ragioni poste a fondamento della contestazione";»;

b) dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 185, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il pagamento dei crediti contestati è subordinato al loro definitivo accertamento con provvedimento passato in giudicato e non altrimenti impugnabile.".»

20.5

GAUDIANO

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 163, secondo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29, nomina due o tre commissari giudiziali aventi competenze professionali diversificate nel caso in cui l'impresa presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;

b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

In tutti gli altri casi nomina un solo commissario giudiziale;»;

0a-bis) all'articolo 165, secondo comma, le parole: "gli articoli 36, 37, 38 e 39" sono sostituite dalle seguenti: "gli articoli 32, 36, 37, 38 e 39".».

20.6

GAUDIANO

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 168, dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e anche successivamente al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo:

a) non si applicano le previsioni di legge che subordinano l'incasso dei crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi al pagamento dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161;

b) non si applicano le previsioni di legge che consentono il pagamento diretto, da parte dei committenti, dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161.

Nel medesimo periodo di tempo, sono inefficaci le clausole negoziali aventi contenuto analogo alle previsioni di legge richiamate alla lettera a) e alla lettera b) del precedente comma.».

20.7

GAUDIANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 168 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e anche successivamente al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo:

c) non si applicano le previsioni di legge che subordinano l'incasso dei crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi al pagamento dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161;

d) non si applicano le previsioni di legge che consentono il pagamento diretto, da parte dei committenti, dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161.

Nel medesimo periodo di tempo di cui al comma precedente, sono inefficaci le clausole negoziali aventi contenuto analogo alle previsioni di legge richiamate alle lettere a) e b) del comma precedente."»;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 182-bis, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 168, quarto e quinto comma."»

20.8

GAUDIANO

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 168, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, le pubbliche amministrazioni competenti e gli ulteriori enti, pubblici e privati, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, nel procedimento di rilascio in favore del debitore del documento unico di regolarità contributiva, non prendono in considerazione il mancato pagamento in loro favore di debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161. A seguito dell'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 163, il rinnovo del documento unico di regolarità contributiva venuto a scadenza è subordinato al pagamento in favore delle pubbliche amministrazioni compe-

tenti e degli ulteriori enti, pubblici e privati, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, dei debiti aventi titolo o causa successivi al deposito del ricorso ai sensi dell'articolo 161.".»

20.9

GAUDIANO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 182-bis è aggiunto in fine il seguente comma:

«Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto in caso di presentazione della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione di cui al primo comma o dell'istanza di cui al sesto comma.»»

20.10

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) l'articolo 182-septies è sostituito dal seguente:

"Art. 182-septies

(Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa)

La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria alternative concretamente praticabili;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-*bis*, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.";

20.11

PESCO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 182-septies», al secondo comma, lettera d), sostituire le parole: "alle alternative concretamente praticabili" con le seguenti: "all'alternativa liquidatoria".

20.12

PESCO

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 182-septies", dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.»

20.13

GIACOBBE, MANCA

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso "Art. 182-novies" con il seguente: "Art. 182-novies (Accordi di ristrutturazione agevolati). - La percentuale di cui all'articolo 182-bis, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma."

20.14

GAUDIANO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) dopo l'articolo 183, è inserito il seguente:

«Art. 183-bis.

(Opposizione al compimento di operazioni straordinarie)

Se il piano di concordato prevede il compimento, durante la procedura oppure successivamente all'omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice ovvero la costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.

A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 180, primo comma, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione ovvero del luogo in cui ha sede la società debitrice in caso di costituzione di un patrimonio destinato ai

sensi dell'articolo 2447-*bis* del codice civile. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

Gli effetti delle operazioni di cui al primo comma, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-*bis*, secondo comma, 2504-*quater*, secondo comma, e 2506-*ter*, quinto comma, del codice civile.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.

La presente disposizione trova applicazione, in quanto compatibile, in relazione alle operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice ovvero di costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 2447-*bis* del codice civile, previste in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis*.»."

20.15

GAUDIANO

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

"f-*bis*) all'articolo 186, il primo comma è sostituito dal seguente: «La risoluzione del concordato per inadempimento può essere richiesta da uno o più creditori che rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dall'elenco dei creditori di cui all'articolo 171, primo comma.»".

20.16

GAUDIANO

Al comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La proposta di concordato che prevede una moratoria superiore a due anni per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, è inammissibile."»

20.0.1

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa, anche a causa dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, l'articolo 49 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni è abrogato.»

Art. 21

21.0.1

GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Misure urgenti per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di garantire l'utilizzo delle risorse destinate agli investimenti realizzati dalle micro, piccole e medie imprese, le risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rientrano con effetto immediato nelle disponibilità complessive della misura prevista dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.".

Art. 23

23.1

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 17, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o con la proposta di accordo di ristrutturazione cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o con la domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.".

23.2

I RELATORI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.".

23.3

PESCO

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

23.4

URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 2, dopo le parole: "all'articolo 2, comma 1," aggiungere le seguenti: "o con la proposta di accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o con la domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3".

23.5

MIRABELLI, GIACOBBE

Al comma 2, dopo le parole: "all'articolo 2, comma 1," inserire le seguenti: "e all'articolo 17, comma 1" e dopo le parole: "del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" aggiungere le seguenti: "o con la proposta di accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o con la domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3".

23.0.1

ENDRIZZI, PESCO

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

"Capo I-bis

MISURE URGENTI IN MATERIA DI USURA

Articolo 23-bis

(Estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" provvede, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili, all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore

al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

3. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-rackett sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

4. L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, deve, nel termine di 60 giorni, informare il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di 15 giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario deve trasferire al richiedente la somma oggetto del mutuo.

5. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del

soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

6. Ove non diversamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14.»."

b) all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2021, il Fondo sarà alimentato attraverso il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 14. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.»;

2) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le attività di assistenza nella procedura di richiesta di concessione del mutuo di cui all'articolo 14-*bis*»;

3) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-*bis*. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito.»."

23.0.2

ENDRIZZI, PESCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 23-bis

(Estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)

1. Dopo l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" provvede, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili, all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

3. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

4. L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, deve, nel termine di 60 giorni, informare il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di 15 giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario deve trasferire al richiedente la somma oggetto del mutuo.

5. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

6. Ove non diversamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14.».

23.0.3

DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 23-bis

(Misure in materia di vittime dell'usura)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

Art. 14-bis

(Mutui in favore di vittime dell'usura)

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" di cui al precedente art. 14 provvede all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non supe-

riore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 14 della presente legge.

3. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del successivo art. 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

4. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-rackett sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

5. L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, deve, nel termine di 60 giorni, informare il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di 15 giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario deve trasferire al richiedente la somma oggetto del mutuo.

6. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la

predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, Il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

7. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art.14.

8. La copertura economica per gli interventi di cui al presente articolo è assicurata dalle risorse destinate al Fondo di solidarietà.

23.0.4

DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 23-bis

(Misure in materia di prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: »A decorrere dall'anno 2021 il Fondo è alimentato attraverso il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'art. 14. Il Fondo è utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4;

2) al comma 7 dopo la parola «statuto» sono aggiunte in fine le seguenti: «, ivi comprese le attività di assistenza nella procedura di richiesta di concessione del mutuo di cui all'art. 14-bis.»;

3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione. Nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito.».

23.0.5

ENDRIZZI, PESCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 23-bis

(Disposizioni in materia di usura)

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2021, il Fondo sarà alimentato attraverso il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 14. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.».

2) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito.».

23.0.6

PITTELLA, COMINCINI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente

Articolo 23-bis

*(Disposizioni urgenti per la risoluzione di crisi d'impresa,
per la salvaguardia del marchio storico
e la tutela del livello occupazionale)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la risoluzione della crisi d'impresa, per la salvaguardia del marchio storico, dell'esperienza e la tutela del livello occupazionale, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID-19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche

attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la

gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 550.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3, 23-bis e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

23.0.7

RIPAMONTI, SBRANA, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 23-bis

(Disposizioni urgenti per la risoluzione di crisi d'impresa, per la salvaguardia del marchio storico e la tutela del livello occupazionale)

"1. Con l'obiettivo di intervenire per la risoluzione della crisi d'impresa, per la salvaguardia del marchio storico, dell'esperienza e la tutela del livello occupazionale, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID-19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 550.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8."

Conseguentemente, sostituire il comma 1 dell'articolo 28 con il seguente:

"1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3, 23-*bis* e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

23.0.8

DE BERTOLDI, TESTOR, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 23-*bis*

*(Norme interpretative in materia d'incentivi del
job act, per la promozione di forme di lavoro stabile)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché dell'articolo 1, commi da 118 a 124 della legge 23 dicembre 2014, n.190 e dell'articolo 1, commi da 178 a 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia d'incentivi all'occupazione, mantengono in ogni caso la loro efficacia.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli anche già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigen-

ze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

23.0.9

MALLEGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 23-bis

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 2026, nel limite di spesa di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per i nuovi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si applica una riduzione del 100 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e del 100 per cento su quella a carico del lavoratore per la durata dei primi cinque anni dalla data di trasformazione del contratto o dalla data della nuova assunzione.

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante l'incremento fino al 15 per cento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.»

23.0.10

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 23-bis.

«1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, in via sperimentale per gli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di spesa

di 1.000 milioni di euro per il 2021 e 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, alle imprese facenti parte della filiera turistica, che assumono lavoratori del settore del turismo percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, per un periodo non inferiore alla durata della misura stessa, spetta l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai titolari delle medesime imprese di cui al comma 1 spetta, altresì, un contributo sotto forma di credito di imposta pari all'importo della misura percepita dal lavoratore al momento dell'assunzione.

3. In caso di rifiuto dell'assunzione ai sensi del presente articolo da parte dei percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito di cittadinanza, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera *b*), numero 5), del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli stessi decadono dal beneficio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante l'incremento fino al 10 per cento dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.»

23.0.11

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 23-bis.

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui

al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 2.

2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.»

23.0.12

ORTIS, ANGRISANI, MININNO, VANIN, MONTEVECCHI, ROMANO, TRENTACOSTE, ABATE, MANTERO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 23-bis

(Sviluppo delle imprese artigiane che non lavorano in serie)

1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane nel nostro Paese, all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; »".

23.0.13

ROJC

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 23-bis

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente: « Art. 15-bis. - 1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il consiglio e la giunta

delle camere di commercio aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato rispettivamente di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nei consigli camerali che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere.»

23.0.14

CAMPAGNA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 23-bis.

(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 251-*bis* è aggiunto il seguente: "251-*ter*. Ai lavoratori di cui al comma 251-*bis* che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021.";

b) al comma 253, le parole: "dei commi 251 e 251-*bis* ", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 251, 251-*bis* e 251-*ter*"».

23.0.15

SANTANGELO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 23-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 100, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Il limite soggettivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi nel senso dell'impedimento al godi-

mento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione ai soli investimenti diretti nei settori di attività individuati dalla norma, senza pertanto precludere alle imprese operanti in detti settori, esclusi dall'agevolazione, l'accesso al beneficio con riferimento agli investimenti diretti a diversificare ovvero ad ampliare i propri investimenti in altri settori d'attività per i quali sia consentita la fruizione del relativo credito d'imposta.».

23.0.16

GIACOBBE, FERRARI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 23-bis

1. L'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, primo comma, primo periodo, così come modificato dall'articolo 381, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-*septiesdecies*, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate; nel caso ne sussistano i presupposti, può autorizzarlo ad avviare le previste procedure di composizione assistita o negoziata della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici disciplinate dall'ordinamento vigente».

23.0.17

GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 23-bis

1. L'applicazione alla fase di gara recata dal comma 19-*ter* dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con rinvio alla disciplina di cui ai commi 17, 18 e 19 è relativa a tutte le ipotesi ivi contemplate".

Art. 25

25.0.1

FARAONE, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 25-bis

(Prescrizione per il recupero di contributi UE in agricoltura)

1. In applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, al fine di assicurare certezza alle procedure di recupero a carico delle imprese agricole di importi di derivazione europea, compresi quelli versati dal FAEGA, nonché allo scopo di definire i rapporti in corso e di consentire all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di concentrare le proprie attività in maniera efficace, gli operatori economici, gli imprenditori agricoli e comunque i percettori di tali somme rispondono del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile con riferimento al tempo di percezione delle somme di singole rate.

Art. 26

26.0.1

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 26-bis

(Misure urgenti in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari)

1. Il reclutamento di magistrati ordinari in tirocinio per la copertura di cinquecento posti vacanti nell'organico della magistratura, avviene mediante un concorso, da bandire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici vertenti sulle ma-

terie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, la commissione tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di cinque ore dalla dettatura.

3. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la commissione esaminatrice è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da ventitré magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

4. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, deve formare per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magistrati più anziani presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.

5. Per il solo concorso di cui al comma 1, per l'espletamento della prova orale il presidente deve formare per ogni seduta due sottocommissioni a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magistrati più anziani presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascu-

na da un segretario. Le sottocommissioni procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15, commi 1 e 3, e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. All'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 il comma 3 è sostituito dal seguente: «È loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, è loro consentita la consultazione dei predetti testi normativi mediante modalità informatiche. Con decreto del Ministro della Giustizia da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono individuate le modalità operative e tecniche della consultazione di cui al periodo precedente».

8. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Presentazione della domanda*)

1. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio Superiore della Magistratura, è inviata telematicamente, secondo modalità da determinarsi con decreto ministeriale, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità a quanto stabilito nel decreto di indizione di cui al comma 1.

3. Per i candidati, cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, la modalità telematica di trasmissione delle domande di partecipazione prevede l'invio al procuratore della Repubblica di Roma.».

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 5.962.181,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finan-

ze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

26.0.2

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 26-bis

(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19).

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli della certificazione di cui al precedente periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto direttoriale del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26.0.3

I RELATORI

1. Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Articolo 26-bis

(Disposizioni urgenti per l'organizzazione del Ministero della giustizia)

1. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia attuativa del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, alla lettera b), le parole «anche informatici» sono soppresse; dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:

gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione delle attività connesse all'analisi statistica e organizzativa; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di

coesione; coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, nonché relativo monitoraggio, rendicontazione e controllo»;

b) all'articolo 17, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

2. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di una unità di dirigente generale penitenziario.

3. Ai fini di quanto disposto dai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 923.658 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26.0.4

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 26-bis

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: "Articolo 14- bis

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" di cui all'articolo 14 provvede all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 14.

3. La domanda di concessione del mutuo è presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4, dell'articolo 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura.

4. La domanda è corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

5. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere del comitato e può altresì valersi di consulenti.

6. L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, nel termine di sessanta giorni, informa il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario trasferisce al richiedente la somma oggetto del mutuo.

7. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è svolge attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente trasmette altresì al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

8. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 14.

9. Per i maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse destinate al Fondo di solidarietà."»

26.0.5

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2021, il Fondo è alimentato mediante il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 14. Il Fondo è utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento in favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui al comma 4;

b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le attività di assistenza nella procedura di richiesta di concessione del mutuo di cui all'articolo 14-*bis*;

c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura è a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al

fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."»

26.0.6

I RELATORI

1. Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Articolo 26-bis

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019.".

26.0.7

I RELATORI

1. Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Articolo 26.bis

(Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali)

1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, le parole «, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012» sono soppresse.

26.0.8

LANZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 26-bis

(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)

1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "nei cui confronti" sono aggiunte le seguenti: "sia stato adottato un decreto di cui all'articolo 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354."*

b) *al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia del decreto di cui all'articolo 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1."».*

Art. 27

27.0.1

MANCA, GIACOBBE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 27-bis

1. Al fine di assicurare l'individuazione di strumenti idonei a prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa o per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale nella prospettiva di sostenere lo sviluppo economico e assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nel-

l'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

2. Nel contesto di cui al comma 1, all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "avvalersi" è aggiunta la seguente: "direttamente";

b) le parole: "prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati" sono sostituite dalle seguenti: "controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate"

3. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di rafforzare il settore del *venture capital* e massimizzare la gestione sinergica delle risorse anche al fine di prevenire situazioni di crisi di imprese o di squilibrio economico-patrimoniale, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, come definiti dall' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture capital* della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori istituzionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 20 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo. A copertura delle suddette sottoscrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna le corrispondenti risorse al Ministero dello sviluppo economico, a valere sulla quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

27.0.2

PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 27-bis.

1. Al fine di assicurare l'individuazione di strumenti idonei a prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa o per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale nella prospettiva di sostenere lo sviluppo economico o per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi, ivi inclusa la sottoscrizione di fondi di investimento, e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, comma 2, del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "avvalersi" è inserita la seguente: "direttamente";

b) le parole: "prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati" sono sostituite dalle seguenti: "controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate".

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 ed al fine di rafforzare il settore del venture capital e massimizzare la gestione sinergica delle risorse

anche al fine di prevenire situazioni di crisi di imprese o di squilibrio economico-patrimoniale, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori istituzionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 20 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo. A copertura delle suddette sottoscrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna le corrispondenti risorse al Ministero dello sviluppo economico, a valere sulla quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

27.0.3

TIRABOSCHI, CALIENDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 27-bis

1. Al fine di assicurare l'individuazione di strumenti idonei a prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa o per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale nella prospettiva di sostenere lo sviluppo economico o per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi, ivi inclusa la sottoscrizione di fondi di investimento, e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di ap-

posite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, comma 2, decreto- legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "avvalersi" è inserita la parola "direttamente";

b) le parole "prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati" sono sostituite dalle seguenti: "controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate".

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 ed al fine di rafforzare il settore del venture capital e massimizzare la gestione sinergica delle risorse anche al fine di prevenire situazioni di crisi di imprese o di squilibrio economico-patrimoniale, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital della società che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori istituzionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 20 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo. A copertura delle suddette sottoscrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna le corrispondenti risorse al Ministero dello sviluppo economico, a valere sulla quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. »

Art. 28

28.0.1

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 28-bis
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

28.0.2

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 28-bis
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

28.0.3

TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 28-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

28.0.4

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« *Articolo 28-bis*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»
